

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2006

Relativa all'aiuto di stato n. C 49/2005 (ex N 233/2005) in favore di Chemobudowa Kraków S.A.

[notificata con il numero C(2006) 4214]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/950/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni ⁽¹⁾ conformemente ai detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) L'aiuto previsto in favore di Chemobudowa Kraków S.A. («Chemobudowa Kraków» o «il beneficiario»), un'impresa di costruzioni di proprietà dello Stato, è stato notificato alla Commissione con lettera del 29 aprile 2005, registrata il 2 maggio 2005. Il 20 giugno 2005, la Commissione ha chiesto alla Polonia di fornire alcuni documenti mancanti. Tali documenti sono stati forniti con lettera del 9 agosto 2005 registrata l'11 agosto 2005. Il 15 settembre 2005 la Commissione ha inviato una lettera con cui chiedeva informazioni supplementari a cui la Polonia ha risposto con lettera del 26 ottobre 2005, registrata il 27 ottobre 2005.
- (2) Il 21 dicembre 2005 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo a due aiuti notificati e due aiuti non notificati concessi dalla Polonia dopo l'adesione all'UE in quanto nutrivano dubbi quanto alla loro compatibilità con il mercato comune. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 28 giugno 2006 ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi. La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati.
- (3) Con lettera del 25 gennaio 2006, registrata il giorno dopo, la Polonia ha informato la Commissione di aver ritirato la propria notifica. Con lettera del 7 febbraio, la Commissione ha chiesto alla Polonia di trasmetterle le sue osservazioni riguardo ai due aiuti di Stato concessi dopo l'adesione senza averli preventivamente notificati alla Commissione. Con lettera del 7 marzo 2006, registrata il 9 marzo 2006, la

Polonia ha presentato le proprie osservazioni sui due aiuti e ha chiesto la rettifica di alcuni dati errati che comparivano nella decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del trattato CE. Con lettera del 12 settembre 2006, registrata il giorno successivo, le autorità polacche hanno trasmesso ulteriori chiarimenti sulle due misure di aiuto descritte in appresso.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA

1. Beneficiario dell'aiuto

- (4) Chemobudowa Kraków è una grande impresa creata nel 1949 che nel 2004 dava lavoro a 919 persone tra cui 343 dipendenti che lavoravano in filiali della società situate all'estero (nella Repubblica ceca e in Germania).
- (5) Chemobudowa Kraków è la società madre del Towarzystwo Budownictwa Społecznego Krak-System S.A. («TBS») di cui possiede il 78 % delle azioni. Le sue attività consistono nella costruzione di edifici destinati ad abitazioni e nella loro locazione. Secondo le autorità polacche, ha un volume d'affari poco significativo.
- (6) Il beneficiario possiede lo 0,13 % delle azioni dell'intero mercato dell'edilizia in Polonia. Ha filiali in Germania e nella Repubblica ceca che gli apportano il 42 % del turnover.

2. L'aiuto

- (7) Le autorità polacche hanno espresso l'intenzione di concedere due misure di aiuto per la ristrutturazione di Chemobudowa Kraków. Inizialmente, il beneficiario doveva ricevere un prestito di 10 milioni di PLN (2,57 milioni di euro). Il prestito doveva essere garantito da un'ipoteca sulle proprietà immobiliari, il cui valore è stato stimato pari a 17,35 PLN (circa 4,46 milioni di euro). In secondo luogo, Chemobudowa Kraków doveva beneficiare del rinvio del pagamento a favore del «Fondo nazionale per la riabilitazione dei portatori di handicap» (PFRON) e tali pagamenti dovevano avvenire a rate. L'importo per il quale era stato concesso il rinvio doveva essere pari a 693 000 PLN (circa 178 000 euro).

⁽¹⁾ G.U. C 150 del 28.6.2006, pag. 51.

⁽²⁾ Vedasi: la nota n. 1.

- (8) Oltre alle misure di aiuto notificate di cui sopra, le autorità polacche hanno informato la Commissione di diciotto misure di aiuto a favore di Chemobudowa Kraków, concesse nel periodo tra il dicembre 2001 e il maggio 2004. Secondo le autorità polacche, il valore nominale di tali aiuti ammonta a 8,511 PLN (circa 2,19 milioni di euro). La Polonia ha chiesto che tali misure non fossero trattate come aiuti di Stato dal momento che ritiene che una parte di esse costituisca un aiuto *de minimis* e che le rimanenti soddisfino il «criterio dell'investitore privato». Per quanto riguarda due delle diciotto misure, la Polonia ha dichiarato che, dal momento che sono state concesse dopo l'adesione della Polonia all'UE senza il consenso della Commissione, esse vanno trattate come potenziali nuovi aiuti illegittimi.
- (9) La prima misura d'aiuto concessa dopo l'adesione della Polonia all'UE, in data 12 maggio 2004, è un accordo in base al quale il pagamento dei debiti dell'importo di 3,164 milioni di PLN (0,81 milioni di euro) al Fondo di Previdenza sociale (in appresso «ZUS») poteva essere effettuato a rate. L'importo dell'aiuto ammonta, secondo le autorità polacche, a 147,322 PLN (37,874 euro). Ancora prima della decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, le autorità polacche avevano informato la Commissione che tale accordo era stato annullato poiché Chemobudowa Kraków non aveva soddisfatto le condizioni richieste. La Commissione aveva espresso dubbi quanto al rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui sopra e sul fatto che il mancato pagamento dei debiti non costituisse un ulteriore aiuto di Stato.
- (10) La seconda misura di aiuto concessa dopo l'adesione all'UE è stata concessa in data 20 maggio 2004 dal dirigente dell'Ufficio del Tesoro della Małopolska e consisteva nella possibilità di rimborsare a rate i debiti per un importo di 280 000 PLN (71,979 euro).

3. Motivi che giustificano l'avvio del procedimento

- (11) La Commissione voleva capire se le diciotto misure di cui sopra costituissero un aiuto di Stato dal momento che, per poter valutare la compatibilità degli aiuti concessi dopo l'adesione, doveva tener conto di tutti gli aiuti concessi nel corso della ristrutturazione, soprattutto al fine di stabilire se l'aiuto era limitato al minimo necessario. Inoltre, due dei diciotto aiuti erano stati concessi dopo l'adesione della Polonia all'UE. La Commissione ha esaminato l'aiuto alla luce degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 2004.
- (12) La Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in quanto dubitava che fossero soddisfatte tutte le condizioni necessarie per l'approvazione degli aiuti alla ristrutturazione e, in particolare, che
- il piano di ristrutturazione permettesse di ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario, dal momento che esso prevedeva soprattutto una ristrutturazione finanziaria;

- il contributo del beneficiario alla copertura dei costi di ristrutturazione fosse significativo dal momento che la Commissione non disponeva di informazioni sufficienti sulla sua origine;
- la società fosse ammissibile all'aiuto alla ristrutturazione dal momento che il beneficiario era riuscito a ottenere nel 2004 un profitto pari a 5,4 milioni di PLN (1,388 milioni di euro).

III. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ POLACCHE

- (13) Con lettera del 25 gennaio 2006 le autorità polacche hanno informato la Commissione di aver ritirato la notifica delle misure di aiuto di cui al punto 7.
- (14) In relazione alle due misure di aiuto concesse dopo l'adesione della Polonia all'UE senza preventiva notifica alla Commissione, la Polonia ha affermato quanto segue.
- (15) Per quanto riguarda la prima misura di aiuto concessa dopo l'adesione all'UE in data 12 maggio 2004 e descritta al punto 9, la Polonia ha comunicato che l'accordo è stato annullato poiché Chemobudowa Kraków non ha soddisfatto le condizioni previste dall'accordo. Inoltre, l'impresa aveva rimborsato tutti i debiti con gli interessi.
- (16) Per quanto riguarda la seconda misura di aiuto concessa dopo l'adesione all'UE, in data 20 maggio 2004 e descritta al punto 10, la Polonia ha comunicato che essa soddisfaceva il «criterio dell'investitore privato» che si rifà alle leggi del mercato e ha aggiunto che qualora la Commissione non fosse d'accordo con tale valutazione, l'aiuto costituiva un aiuto *de minimis*. Le autorità polacche sottolineano che la maggior parte dell'aiuto ricevuto dal beneficiario nel periodo dei tre anni in esame, compresa la misura di aiuto di cui al paragrafo 10, era inferiore al massimale di 100 000 euro e costituiva, pertanto, un aiuto *de minimis*.

IV. VALUTAZIONE DELL'AUTO

- (17) La Polonia ha ritirato la notifica delle due misure di aiuto di Stato di cui al punto 7. Tuttavia, per poter porre fine al procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione deve valutare i due aiuti non notificati di cui ai punti 9 e 10.
- (18) Per quanto riguarda la misura di aiuto di cui al punto 9, la Polonia ha ribadito che ZUS non ha concesso alcun aiuto di Stato dopo l'adesione della Polonia all'UE. La Commissione ritiene che, dal momento che tale aiuto è stato annullato senza che sia mai entrato in vigore e, in considerazione del fatto che tutti i debiti nei confronti di ZUS sono stati rimborsati con gli interessi, tale aiuto non costituisca un aiuto di Stato.
- (19) Per quanto riguarda l'aiuto descritto al punto 10, la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni di cui dispone, che la misura non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE dal momento che le autorità polacche hanno confermato che non è stato superato il massimale *de minimis*.

V. CONCLUSIONI

- (20) La Commissione ritiene che, conformemente all'articolo 8 del regolamento del Consiglio n. 659/99 ⁽³⁾, gli Stati membri interessati possano ritirare la notifica entro determinati termini, prima che la Commissione abbia adottato una decisione. Nel caso in cui la Commissione abbia avviato il procedimento d'indagine formale, essa provvede a dichiararlo chiuso.
- (21) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione agli aiuti notificati dal momento che la Polonia ha ritirato la notifica.
- (22) Per quanto riguarda i due aiuti non notificati, la Commissione ritiene che essi non costituiscano aiuti di Stato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di aiuto che la Polonia intendeva concedere a favore di Chemobudowa Kraków, pari a 10 693 000 PLN, sono state

ritirate dopo che la Commissione ha aperto un procedimento di indagine formale. Pertanto, a tali due aiuti non si applica più il procedimento di indagine formale.

Articolo 2

L'aiuto concesso il 12 maggio 2004 è stato successivamente annullato dall'autorità responsabile della concessione dell'aiuto. Pertanto, a tale aiuto non è più applicabile il procedimento di indagine formale. Per quanto riguarda l'aiuto concesso il 20 maggio 2004, la Commissione conclude che non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Articolo 3

La Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

⁽³⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.